

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 13 dicembre 2002 - Deliberazione N. 6129 - Area Generale di Coordinamento Gabinetto Presidente Regione Campania - **Presa d'atto dell'avvenuta abrogazione dell'art. 130 Cost. in virtù della legge costituzionale 18/10/2001, n. 3 recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"**.

omissis

PREMESSO:

- che l'art. 130 della Costituzione espressamente così statuiva "un organo della Regione, costituito nei modi dalla legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti della Provincia, dei Comuni e degli altri Enti locali...";

- che l'art. 41 della legge statale 8/6/1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), confermato dal successivo art. 128 del D.lgs 18/8/2000, n. 267 (T.U. sugli enti locali) ha disposto che "per l'esercizio del controllo di legittimità previsto dall'art. 130 della Costituzione, è istituito, con decreto del Presidente della, Giunta regionale, il Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni e delle Province" e ha demandato alla legge regionale la facoltà di prevedere articolazioni del Comitato in sezioni per territorio e materia;

- che, in attuazione della legge statale, la Regione ha approvato la legge Regione Campania 14/6/1993, n. 21 recante "Nuova disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli Enti Locali, di cui all'art. 41 e ss. della legge 8/6/1990, n. 142";

- che l'art. 1 della legge regionale ha espressamente disposto che "le funzioni di controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e degli Enti locali, aventi sede in Campania, sono esercitate in conformità dell'art. 130 della Costituzione, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e della presente legge, a mezzo di un organo della Regione costituito nei modi stabiliti dalla legge della Repubblica".

CONSIDERATO:

- che dalla disciplina normativa sopra richiamata si ricava, che la Costituzione ha espressamente istituito l'organo al quale ha affidato la funzione di controllo degli Enti locali;

- che, in ossequio a tale previsione di livello costituzionale, prima la legge statale e, quindi, la legge regionale hanno proceduto a fissare i profili attinenti alla sua costituzione e composizione e a prevederne l'articolazione funzionale.

CONSIDERATO ANCORA:

- che l'art. 9 della legge costituzionale 18/10/2001, n. 3 ha disposto l'abrogazione dell'art. 130 Cost., fondamento istitutivo degli organi di controllo regionale;

- che tale abrogazione costituisce la diretta conseguenza del nuovo impianto costituzionale relativo ai rapporti fra gli Enti territoriali e, in particolare, del principio di equiordinazione espresso dalla nuova formulazione dell'art. 114 della Cost.;

- che, peraltro, la volontà del legislatore costituzionale si mostra chiara trattandosi di una abrogazione espressa;

- che si verte in una ipotesi di diretta abrogazione espressa con conseguente caducazione della normativa attuativa della norma abrogata;

- che, alla stregua di tutto quanto evidenziato sui contenuti dell'art. 130 Cost. abrogato e sulla natura della disciplina legislativa (statale e regionale) su tale nonna fondata, si ricava che oggetto della disciplina costituzionale era proprio la diretta e specifica previsione di un organo regionale degli enti locali al quale si collegavano funzioni di controllo;

- che, di conseguenza, con un tal tipo di abrogazione dell'art. 130 Cost. si determina un effetto diretto sulla esistenza dell'organo, essendo venuta meno la norma costituzionale fondativa la sua costituzione, con l'ulteriore conseguenza che non è possibile ipotizzare la continuazione di alcuna attività da parte dell'organo medesimo.

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- di prendere atto che, a seguito dell'abrogazione espressa dell'art. 130 Cost., per tutte le motivazioni esposte, è cessata l'operatività dei Comitati regionali di Controllo e, di conseguenza, l'esercizio di tutte le funzioni allo stesso organo attribuite;

- di fissare al 31/12/2002 il termine ultimo per la definizione delle questioni ancora pendenti, al fine di assicurare la continuità delle attività in svolgimento;

- di riservarsi di compiere una ricognizione delle funzioni ancora esercitabili dalla Regione in quanto non connesse alle attività di controllo, al fine di assegnare le stesse alle strutture regionali esistenti e dotate di specifica professionalità;

- di inviare il presente atto, per gli adempimenti di competenza, al Coordinatore A.G.C. Gabinetto Presidente della Giunta Regionale e all'A.G.C. Gestione e Formazione del Personale nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel B.U.R.C..

Il Segretario
Nuzzolo

Il Presidente
Bassolino